



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 245 del 14/11/2024**

Oggetto: AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONI DELLE TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER GLI ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quattordici** del mese di **Novembre**, alle ore **08:40**, nella solita sala delle riunioni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome			Pr.	As.
1.	ROBBIONE Roberta	Sindaco	X	
2.	IMBERTI Clelia	Vice Sindaco	X	
3.	ARMANDO Fabio	Assessore	X	
4.	BOAGLIO Armando	Assessore	X	
5.	GALVAGNO Michela	Assessore	X	
6.	ROSATO Francesco	Assessore	X	
Totale			6	0

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROBBIONE Roberta SINDACO**, a seduta aperta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale in data 13 febbraio 1997, n. 93, sono state determinate le tariffe dei diritti di segreteria per gli atti in materia di edilizia ed urbanistica, in attuazione del decreto 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 e modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- con successiva deliberazione di Giunta comunale in data 20 dicembre 2001, n. 357, dette tariffe, espresse in lire, sono state convertite in euro;
- con deliberazione di Giunta comunale in data 21 gennaio 2004, n. 15, dovendo ampliare e diversificare ulteriormente la casistica dei vari atti e provvedimenti di emanazione comunale di carattere edilizio ed urbanistico, che sono comunque da ricondurre all'applicazione della normativa di istituzione dei medesimi, sono state determinate le nuove tariffe;
- con deliberazione di Giunta comunale in data 14 gennaio 2005, n. 1, le suddette tariffe sono state adeguate, recependo gli incrementi stabiliti dall'art. 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria per l'anno 2005;
- con deliberazione di Giunta comunale in data 21 gennaio 2005, n. 10, è stata approvata la maggiorazione dei diritti di segreteria per le pratiche di condono edilizio, nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 32, comma 40, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326;
- con deliberazione di Giunta comunale in data 21 febbraio 2013, n. 45 è stata approvata la maggiorazione dei diritti di segreteria per le pratiche relative al Servizio Edilizia Privata e Urbanistica che teneva conto dell'incremento dell'indice ISTAT e di altri fattori desunti per analogia con altri Comuni confinanti e sono state introdotte nuove tariffe (Progetto Piano di recupero. Autorizzazione installazione ed esercizio di impianto di distribuzione carburanti) e riduzioni delle tariffe per gli interventi nel Centro Storico R1 e negli ambiti urbanistici R2;
- con deliberazione di Giunta comunale in data 29 ottobre 2019, n. 261 è stata approvata una diversa articolazione del prospetto delle tariffe dei diritti di segreteria per le pratiche relative al Servizio Edilizia Privata e Urbanistica e un contestuale aumento in considerazione dell'incremento dell'indice ISTAT;
- con deliberazione di Giunta comunale in data 07 dicembre 2022, n. 316 è stata approvata la maggiorazione dei diritti di segreteria per l'istituto dell'accertamento della compatibilità paesaggistica disciplinato dagli artt. 167, comma 5 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che prevede una consistente attività istruttoria in capo al Servizio comunale preposto;

Acclarato che i diritti di segreteria di cui trattasi costituiscono un corrispettivo dovuto al Comune per la prestazione di servizi ed attività che il medesimo è tenuto ad assicurare per legge nell'interesse generale e dei singoli individui che li richiedono, in relazione ad una utilità specifica di questi ultimi e pertanto viene qui assunto anche il criterio della commisurabilità dei valori del tributo in relazione al costo sopportato dal Comune per la prestazione dei corrispondenti servizi ed attività;

Considerato che non sono state apportate ulteriori variazioni ISTAT e che dal settembre 2019 ad oggi (settembre 2024) l'incremento percentuale ISTAT risulta pari al 1,171 %;

Ritenuto opportuno aumentare la quota dei diritti di segreteria, prendendo a riferimento non solo la lieve variazione ISTAT ma anche integrando ulteriormente le singole voci in funzione dell'articolazione dei titoli abilitativi e degli aggiornamenti normativi;

Richiamati tutti gli aggiornamenti normativi che hanno dal 2019 modificato il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", in particolare:

- o la legge n. 120 del 2020, art. 10, comma 1, lettera c) con particolare riferimento alle modifiche alla discipline dell'attività edilizia libera (Art. 6) e all'introduzione del

concetto di tolleranze costruttive (Art. 34-bis) e della definizione di stato legittimo (Art. 34-bis)

- legge n. 108 del 2021, art. 31, comma 2-ter, con particolare riferimento all'installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza in attività edilizia libera al di fuori del centro storico;

Tenuto conto che

la legge n. 105 del 2024 di conversione del Decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” ha apportato diverse modifiche al DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia"; queste modifiche mirano a semplificare la normativa esistente, attraverso un nuovo regime delle tolleranze più ampio nonché misure specifiche per facilitare la vendita degli immobili, come nuove modalità per dimostrare lo stato legittimo e una sanatoria semplificata per molte difformità;

Dato atto che

si tratta di un provvedimento che va ad integrare e modificare il Testo Unico dell'edilizia (T.U.) introducendo rilevanti novità nell'ambito delle sanatorie edilizie, integrando gli istituti ordinari (ex art. 36 e 37) con nuovi articoli quali l'Art. 36-bis. *Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali e Art. 34-ter. Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo l'estensione della nuova procedura per l'accertamento di conformità in sanatoria anche alle variazioni essenziali*, nel tentativo di risolvere questioni in maniera più strutturata al fine di migliorarne la gestione complessiva di alcune problematiche frequenti nella prassi edilizia.

Considerata altresì

- l'emanazione della recente Legge Regionale 7 Novembre 2024, N. 25 recante “Modifiche alla Legge Regionale 8 Luglio 1999, N. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla Legge Regionale 5 Dicembre 1977, N. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’) e alla Legge Regionale 4 ottobre 2018, N. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)” con particolare riferimento alla ridefinizione delle cosiddette “*variazioni essenziali al progetto approvato*” e alla norma per il *recupero dei sottotetti* che, per limitare il consumo di suolo, è consentito purché lo stesso sia esistente e legittimo alla data del 31 dicembre 2023 anche in assenza di conformità ai parametri del Piano Regolatore vigente nel Comune di appartenenza; mentre per tutti i sottotetti realizzati dal 1° gennaio 2024, invece, l'operazione può avvenire solo in coerenza con le indicazioni previste dal piano regolatore generale.

Ritenuto quindi opportuno prevedere una tariffa per l'istruttoria delle istanze private di richiesta di applicazione delle premialità della L.R. n. 25/2024 per il *recupero dei sottotetti*.

Ritenuto opportuno aumentare la quota dei diritti di segreteria, prendendo a riferimento non solo la lieve variazione ISTAT ma anche diversificando, integrando ulteriormente le singole voci in funzione dell'articolazione dei titoli abilitativi e degli aggiornamenti normativi di livello nazionale e regionale, in particolare viene proposto:

- l'aumento degli importi delle tariffe per le richieste di certificati di destinazione urbanistica da e oltre 50 mappali
- una diversa articolazione degli importi per gli accessi agli atti differenziando se l'accesso comporta una ricerca d'archivio a carico del Servizio e distinguendo tale procedura dalla semplice estrazione delle pratiche indicate dal Professionista
- una maggiorazione per la riproduzione digitale a cura del Servizio e a spesa del Richiedente in luogo della rilevazione digitale a mezzo fotografico
- di rivedere le tariffe in generale per tutte le pratiche (CILA – SCIA – AeL– PdC - Autorizzazioni paesaggistiche – Autorizzazioni insegne...) compresa anche la comunicazione di attività libera facoltativa

- in considerazione dei costi che l'ente si accolla per l'archiviazione e la conservazione digitale
- l'inserimento della tariffa per la richiesta di Parere ai sensi dell'art. 49, c. 7 della L.R. n. 56/'77 – ex art. 7 L.R. n. 32/2008 (ex Commissione art. 91 bis L.R. n. 56/'77 s.m.i.)
- l'inserimento della tariffa per la richiesta di parere - nulla osta di natura urbanistica-edilizia rilasciati in ambito di procedimenti autorizzativi svolti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. (C.d.S.)

Inoltre vengono proposte nuove voci per quanto riguarda:

- le istruttorie delle istanze per inserimento e/o modifica del P.R.G.C.
- le pratiche relative ai fotovoltaici con particolare riguardo ai campi posati a terra nel rispetto della regolamentazione comunale vigente

Infine vengono proposte delle maggiorazioni per le istanze di natura commerciale per:

- media/grande struttura di vendita al dettaglio * Maggiorazione per rilascio del titolo abilitativo oneroso nell'ambito dell'autorizzazione unica commerciale di cui all'articolo 26, comma 6 della L.R. N. 56/'77 in zona produttiva / commerciale propria (Tnr. COM) normata ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente e compatibile con la programmazione commerciale comunela approvata ai sensi della Deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191 - 43016 s.m.i.
- media/grande struttura di vendita al dettaglio * Maggiorazione per rilascio del titolo abilitativo oneroso nell'ambito dell'autorizzazione unica commerciale di cui all'articolo 26, comma 6 della L.R. N. 56/'77 in zona produttiva non commerciale normata ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 BIS delle stesse N.T.A. ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191 - 43016 s.m.i. per l'individuazione della Localizzazione di tipo L1
- media/grande struttura di vendita al dettaglio * Riconoscimento nuova localizzazione commerciali di tipo L.1 in zona a prevalente destinazione residenziale, esterne alla programmazione commerciale vigente approvata con Delibera di Giunta n. 34 del 28/07/2022, per l'Autorizzazione di medie strutture di vendita e/o di Centri Commerciali sequenziali (ai sensi dell'art. 37 bis delle NTA mediante autoriconoscimento ai sensi della normativa commerciale)

Dato atto che

la proposta tariffaria oggetto del presente provvedimento è stata esaminata dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 06.11.2024, fatta eccezione per le tariffe relative alle pratiche per il “recupero dei sottotetti” la cui norma regionale è stata resa nota con la sua pubblicazione sul B.U.R. il 07.11.2024

Ritenuto, dunque, di proporre l'adeguamento e l'integrazione delle voci presenti nel tariffario dei diritti di segreteria per gli atti in materia edilizia e urbanistica, istituiti con decreto 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 e modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le tabelle allegate al presente atto.

Tutto quanto sopra premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto il prospetto aggiornato dei diritti di segreteria per provvedimenti in materia di edilizia e urbanistica ANNO 2024/2025 datato 12.11. 2024 predisposto dall'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D.L. 18 gennaio 1993 n. 8 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il parere tecnico favorevolmente espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio Edilizia Privata ed Urbanistica.

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento e l'integrazione delle tariffe dei diritti di segreteria per gli atti in materia di edilizia e urbanistica, istituiti con decreto 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 e modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo la tabella allegata (Allegato A) al presente atto denominata "Prospetto diritti di segreteria per provvedimenti in materia di edilizia e urbanistica ANNO 2025" del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e di istituire le nuove voci, nella medesima contenute (Allegato A);
- 2) di disporre che l'applicazione delle nuove tariffe a far data del 01.01.2025;
- 3) di disporre la riscossione:
 - obbligatoriamente al momento della presentazione digitale delle istanze (allegando la ricevuta o l'attestazione di pagamento)
 - tutti i versamenti dovranno essere eseguiti mediante PagoPA
 - oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 00 00 60106081 intestato a Servizio Tesoreria Banca Cassa Rurale e Artigiana di Boves – ABI 08397, CAB 46010 codice IBAN IT 47 J 08397 46010 0000 60106081
 - direttamente alla Tesoreria Comunale presso la Banca Cassa Rurale e Artigiana di Boves – Sportello di Borgo San Dalmazzo – Via Lovera n. 66 (tel. 0171/265357)
 - in tutti i casi precisando la causale: DIRITTI DI SEGRETERIA, PRATICA N. --/anno
 - copia della quietanza o ricevuta del versamento attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa al Servizio Sue Digitale.

Successivamente, con separata votazione e ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 – 3° comma della legge 142/1990 onde poterne applicare il disposto in sede di rilascio delle concessioni edilizie in corso di perfezionamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ROBBIONE Roberta) *

IL SEGRETARIO GENERALE
(TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa